



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**Regolamento approvato con Delibera Consiliare
del Commissario Straordinario
n° 16 del 07/09/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni**



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SOMMARIO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

- Articolo 1 – Istituzione della tassa;**
- Articolo 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa;**
- Articolo 3 – Oggetto della tassa;**
- Articolo 4 – Presupposto della tassa;**
- Articolo 5 – Soggetti Passivi;**
- Articolo 6 – Soggetti responsabili del tributo;**
- Articolo 7 – Inizio e cassazione dell'occupazione o detenzione;**

CAPO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Articolo 8 - Gettito del tributo;**
- Articolo 9 - Commisurazione e tariffe;**
- Articolo 10 - Locali ed aree tassabili;**
- Articolo 11 - Locali ed aree non tassabili;**
- Articolo 12 - Computo delle superfici;**
- Articolo 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso;**
- Articolo 14 - Esenzioni;**
- Articolo 15 - Classificazioni di locali ed aree;**
- Articolo 16 - Tassa giornaliera di Smaltimento;**
- Articolo 17 - Tariffa tassa giornaliera - Soggetto passivo;**

CAPO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 18 - Denunce;

Articolo 19 - Accertamento e controllo;

Articolo 20 - Riscossione;

Articolo 21 - Rimborsi;

Articolo 22 - Sanzioni;

Articolo 23 - Contenzioso;

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Disposizioni transitorie;

Articolo 25 - Abrogazioni;

Articolo 26 - Norme di rinvio.

Articolo 27 – Funzionario Responsabile;

Articolo 28 – Vigilanza sulla gestione.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

CAPO I ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 1 (Istituzione della Tassa)

E' istituita nel **COMUNE DI SORRENTO** la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed equiparati, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengono adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (Campeggi, Parcheggi, Spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Articolo 2 (Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della Tassa)

Il servizio di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il Servizio di Nettezza Urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D.Lgs. 507/93, è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40 % della tariffa per distanze superiori a 500 m. e fino a 1 Km.;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1 Km. e fino a 2 Km.;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 2 Km.;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o detenuto o lo stesso è effettuato in grave violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 3

(Oggetto della tassa)

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal comune in ordine allo Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani Interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riferimento allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D. Lgs. n. 507/93.

Articolo 4

(Presupposto della tassa)

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e

comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Articolo 5

(Soggetti passivi)

La Tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga occupi o conduca, locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulta indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi o locali in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

1) del 10 % per i condomini da 2 a 4 alloggi;

2) del 5 % per i condomini da 5 a 10 alloggi;

3) del 2 % per i condomini da 11 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare al competente Servizio Tributi comunale, entro il **20 gennaio** di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliare adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 3(tre) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 6

(Soggetti responsabili del tributo)

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del Capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi commerciali ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli Enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge(art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Articolo 7

(Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dal precedente articolo.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

CAPO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Articolo 8

(Gettito del tributo)

La tariffa della tassa è determinata con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3 e dall'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 507/93 e, per l'anno 1995, dall'art. 79, comma 5 dello stesso decreto.

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizioni di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino a dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento).

Articolo 9

(Commisurazione e tariffe)

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

Articolo 10

(Locali ed aree tassabili)

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- c) tutti vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di albergo (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché locali comunque a disposizione di aziende commerciali, edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- d) tutti vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani(uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al punto 2), comma 4, dell'art. 2, del D.P.R. n. 915/1982), delle stazioni, ecc.;
- g) tutti vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani(sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 11, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- h) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, a parcheggio, a parchi gioco e/o di divertimento, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una qualsiasi attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- i) qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza dei locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- j) qualsiasi superficie che presenti caratteristiche tali da essere assimilata a locale (lettera così sostituita con D.C.C. n° 14/2003).

Articolo 11
(Locali ed aree non tassabili)

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) le superfici o le parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- d) Per le categorie di attività riportate nella tabella sotto indicata, le superfici ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi. In alternativa le categorie di attività riportate nella tabella sotto indicata hanno la facoltà di richiedere la riduzione percentuale all'intera superficie tassabile (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) nella misura di seguito indicata:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DETASSAZIONE
TIPOGRAFIE	10%
FALEGNAMERIE	10%
AUTOCARROZZERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	10%
VERNICIATURA	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
ROSTICCERIE	15%
PASTICCERIE	15%
RISTORANTI (LIMITATAMENTE ALLA SUPERFICIE ADIBITA A CUCINA)	15%

Detta riduzione è concessa a condizione che l'interessato dimostri, con idonea documentazione, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Pertanto la tassa sarà commisurata alla superficie occupata detratta della riduzione percentuale (lettera così aggiunta con D.C.C. n° 14/2003).

Articolo 12

(Computo delle superfici)

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale

Le aree scoperte dei parcheggi sono computate in ragione del 90% (capoverso così aggiunto con D.C.C. n° 14/2003).

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Articolo 13

(Tariffe per particolari condizioni di uso)

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del **30 (trenta) %** per le occupazioni con un unico occupante e di superficie pari o inferiore a mq. 90;(comma così modificato con D.C.C. n° 24 del 25/03/96);
- b) del **10(dieci) %** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. Tale agevolazione si rende applicabile esclusivamente a soggetti non residenti nel territorio comunale (capoverso così aggiunto con D.C.C. n° 14/2003);
- c) del **30(trenta) %** per le aree ed i locali diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

- d) del **30(trenta) %** nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) del **30(trenta) %** per i contribuenti nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente (non ricoverato) un cieco assoluto, un sordomuto, un invalido civile o del lavoro al 100% con accompagnamento, un invalido di guerra titolare di pensione di 1^a - 2^a o 3^a categoria, di cui alla tabella annessa al D.P.R. 23/12/78, n. 915 e successive

modificazioni, a condizione che il reddito annuo familiare non superi € 8.263,31, con esclusione della pensione di invalidità (lettera così aggiunta con D.C.C. n° 14/2003).

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il **20 gennaio** il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

In caso di cumulo delle riduzioni spettanti, il limite massimo applicabile non potrà, comunque, superare la riduzione complessiva del 50%.

Articolo 14

(Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) i locali e le aree utilizzate dagli Organi periferici dello Stato;
- d) Le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge, quando il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, non sia superiore ad **€ #7.436,00#** e gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione condotta (lettera così modificata con D.C.C. n° 16/2006).;
- e) i fabbricati rurali adibiti ad abitazioni, siti nelle zone agricole ed utilizzate dai produttori e lavoratori agricoli sì in attività che in pensione (comma così introdotto con deliberazione di C.C. n° 123 del 16/12/96);

Le esenzioni di cui al punto d) ed e) del presente articolato sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle esenzioni (comma così introdotto con deliberazione di C.C. n° 123 del 16/12/96).

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 15

(Classificazione di locali ed aree)

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dall'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA " A "

- 1) **Musei, Archivi, Biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.**
- 2) **Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.**
- 3) **Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.**
- 4) **Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante, parcheggi.**

CATEGORIA " B "

- 1) **Complessi commerciali all'ingrosso; mostre; autosaloni; autoservizi; autorimesse.**
- 2) **Stabilimenti balneari;**
- 3) **Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.**

CATEGORIA " C "

- 1) **Abitazioni private.**
- 2) **Complessi ricettivo alberghieri.**
- 3) **Esercizi extra alberghieri (Case vacanza – affittacamere - bed & breakfast- Agriturismo)**
- 4) **Collegi, convivenze.**

CATEGORIA " D "

- 1) **Locali o complessi adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.**
- 2) **Circoli sportivi e ricreativi.**

CATEGORIA " E "

- 1) **Locali ed aree adibite ad attività di produzione artigianale o industriale.**
- 2) **Locali ed aree adibite ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie fino a 250 mq.;**
- 3) **Locali ed aree adibite ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie superiori a 250 mq.;**
- 4) **Locali ed aree adibite ad attività artigianali di servizio.**

CATEGORIA " F "

- 1) **Pubblici esercizi; ristoranti; trattorie; pizzerie; bar; fast-food; self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.**
- 2) **Locali ed aree adibite ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (Macellerie);**
- 3) **Locali ed aree adibite ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili Spacci di Verdura e Pesce fresco).**

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Articolo 16

(Tassa giornaliera di smaltimento)

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 17

(Tariffa Tassa Giornaliera - Soggetto passivo)

La tariffa è, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. 507/93, con la maggiorazione del 50 (cinquanta) per cento. Essa è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

CAPO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 18
(Denunce)

I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazioni delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- a) Per le persone fisiche, il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- b) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
- c) La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale.

Articolo 19
(Accertamento e controllo)

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti;
- in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono

accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Articolo 20 **(Riscossione)**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati all'Euro superiore - per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,50 - per eccesso se è uguale o superiore ad € 0,50 (capoverso così sostituito con D.C.C. n° 14/2003).

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione del carico tributario fino ad otto rate se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme cui il pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Articolo 21 **(Rimborsi)**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dello accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Articolo 22

(Sanzioni)

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 23

(Contenzioso)

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 545 e D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e, contro la decisione di questa, alla competente Commissione Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso proposto.

Avverso la decisione di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

Fino a tale data il ricorso amministrativo, in primo grado, contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al **DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI NAPOLI** (art. 20, D.P.R. 26.10.1972, n. 638) ed in secondo grado al **MINISTERO DELLE FINANZE** ove il tributo in contestazione sia superiore a lire **TRECENTOMILA** (art. 69, comma 7, D.L. 331/93, convertito con modificazione nella legge 427/93). E', altresì applicabile il disposto dell'art. 288 del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo per la sospensione della riscossione in base ai motivi tassativi indicati nel predetto art. 288.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2, comma 3; art. 5, comma 2, 3 e 5; art. 7, comma 3; art. 12, comma 2 e 3; che hanno decorrenza dall'1.1.1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce originarie o di variazione, di cui all'art. 70 del D. Lgs. 507/93, entro il 30 settembre 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 507/93.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dall'1.1.1996.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova regolamentazione, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dall'1.1.1996.

Per l'anno 1995 le tariffe sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione e trovano applicazione quelle deliberate con atto di **Consiglio Comunale n. 134 del 28 dicembre 1990**, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 25
(Abrogazioni)

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni approvato con atto di **Consiglio Comunale n. 263 del 7 settembre 1976** e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare, precedentemente deliberata, per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 26
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Articolo 27

(Funzionario Responsabile)

Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. N° 507/93 viene designato con deliberazione della Giunta Municipale.

Di norma tale Funzionario viene individuato nel titolare responsabile dell'Ufficio Tributi.

Articolo 28

(Vigilanza sulla gestione)

Ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/93, il presente regolamento e gli atti pertinenti; dopo la ripubblicazione della deliberazione di approvazione vistata dall'organo tutorio, per 15 giorni ai sensi delle vigenti disposizioni, verranno trasmessi alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Regolamento approvato con Delibera Consiliare del Commissario Straordinario n° 16 del 07/08/1995;

Modificato con delibera Consiliare del Commissario Straordinario n° 29 del 14/10/1995;

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 23/05/1996;

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 123 del 16/12/1996;

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 26/02/2000 (Proposta non ratificata);

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 DEL 14/04/2003;

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 DEL 30/03/2006;